

Circolare del 19/01/2007 n. 1 emessa dall'Agenzia delle Entrate Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Decreto-legge n. 262 del 2 ottobre 2006, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 - Primi chiarimenti

punto 5) immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli intracomunitari (art. 1, commi 9 - 11)

punto 17) riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli (art. 2, commi 71 e 72)

Premessa

La presente circolare fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni di carattere fiscale contenute nel decreto-legge 2 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n.286, c.d. "collegato" alla manovra finanziaria 2007 (di seguito decreto), con il proposito di illustrarne il contenuto complessivo e favorirne la corretta applicazione da parte degli uffici. Ulteriori problematiche interpretative ed applicative relative a specifiche disposizioni saranno oggetto di successivi approfondimenti.

Immatricolazione o successiva voltura di autoveicoli intracomunitari (art. 1, commi 9 - 11)

I commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto introducono alcune disposizioni di contrasto alle frodi nel settore del commercio dei mezzi di trasporto, acquistati da paesi esteri e rivenduti in Italia.

In particolare il comma 9 prevede che la richiesta di immatricolazione o di voltura di autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi, oggetto di acquisto intracomunitario a titolo oneroso, sia condizionata alla contestuale presentazione di copia del modello F24 dal quale risulti, in relazione a ciascun veicolo, il numero di telaio e l'ammontare dell'IVA assolta al verificarsi della prima cessione nel territorio dello Stato. A tal fine, la norma in argomento, prevede l'opportuna integrazione del modello F24 mediante provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

La disposizione di cui trattasi si applica ai veicoli nuovi ed usati per i quali si siano verificate le condizioni di acquisto intracomunitario previste dall'art. 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Quest'ultima disposizione stabilisce che gli acquisti intracomunitari devono considerarsi realizzati in presenza delle seguenti condizioni

:- l'acquisto (salvo talune deroghe previste al comma 3 dello stesso art. 38) deve essere effettuato "nell'esercizio di imprese, arti e professioni o comunque da enti, associazioni o altre organizzazioni di cui all'art. 4, quarto comma del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato";

- il cedente deve essere un soggetto passivo d'imposta identificato in un altro Stato membro;

- l'acquisto deve avere ad oggetto un bene mobile materiale comunitario o immesso in libera pratica in ambito comunitario;

- l'acquisto deve essere effettuato a titolo oneroso con passaggio del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento;

- il bene proveniente da altro Stato membro deve giungere in Italia.

Per ulteriori chiarimenti sull'argomento si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 40 del 17 luglio 2003.

Rimangono comunque ferme le disposizioni di cui al comma 378 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti gli obblighi e i termini di comunicazione posti a carico dei soggetti operanti nell'esercizio di imprese, arti e professioni in materia di acquisto di autovetture di provenienza intracomunitaria.

In particolare, come disposto con il decreto interministeriale 8 giugno 2005 e successivamente chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 26 settembre 2005, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni giugno 2005 e successivamente chiarito con la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 41 del 26 settembre 2005, i soggetti di imposta trasmettono al Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine di quindici giorni dall'acquisto e, in ogni caso, prima dell'immatricolazione, il numero identificativo intracomunitario nonché il numero di telaio degli autoveicoli, motoveicoli e loro rimorchi acquistati. Viene inoltre previsto che per i successivi passaggi interni

precedenti l'immatricolazione il numero identificativo intracomunitario è sostituito dal codice fiscale del fornitore e che la comunicazione è altresì effettuata, entro il termine di quindici giorni dalla vendita, anche in caso di cessione intracomunitaria o di esportazione dei medesimi veicoli. Il comma 10, riguardante le importazioni dei medesimi veicoli, dispone che per ottenere l'immatricolazione è necessario produrre certificazione doganale da cui risulti l'assolvimento dell'IVA. Qualora l'importazione sia stata effettuata avvalendosi della facoltà di operare

acquisti senza pagamento d'imposta, riconosciuta ai c.d. esportatori abituali dall'art. 8, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nella menzionata certificazione doganale dovrà farsi riferimento anche al plafond utilizzato dall'importatore.

Il comma 11 dispone che la decorrenza delle norme sopra illustrate e i criteri per individuare le ipotesi di esclusione dall'applicazione delle stesse vengano determinati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Il comma 12, nel modificare il comma 380 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, stabilisce la gratuità della convenzione prevista tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane, riguardante la definizione delle procedure per la trasmissione telematica dei dati attinenti alla verifica di adempimenti fiscali relativi all'immatricolazione in Italia di veicoli nuovi e usati, acquistati o importati da Stati esteri.

Riforma della disciplina fiscale degli autoveicoli (art. 2, commi 71 e 72)

L'articolo 2, commi 71 e 72, del decreto ha modificato la disciplina della deduzione delle spese e degli altri componenti negativi di reddito relativi ad alcuni mezzi di trasporto a motore, utilizzati nell'esercizio di impresa, arti o professioni.

Detto intervento si è reso necessario per compensare gli effetti negativi sulla finanza pubblica che deriveranno dall'attuazione della sentenza della Corte di Giustizia europea nella causa C-228/05, in materia di detrazione dell'Iva sui mezzi di trasporto. A questo riguardo, l'articolo 2, comma 72, del decreto, stabilisce che le nuove misure che limitano la deducibilità delle spese relative agli autoveicoli potranno essere modificate "...tenuto conto degli effetti finanziari derivanti dalla concessione all'Italia da parte del Consiglio dell'Unione europea dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assoluta per gli acquisti di beni e delle relative spese di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".

In particolare:

. la lettera a) del comma 71 ha modificato l'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, innalzando dal 30 al 50 per cento la percentuale forfetaria ivi prevista per la determinazione dell'ammontare da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente in caso di concessione di autoveicoli in uso promiscuo;

. la lettera b) dello stesso comma 71 ha introdotto all'articolo 164, comma 1, del Tuir, (concernente limiti di deduzione delle spese e di altri componenti negativi relativi a taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni) le seguenti modifiche: o al primo periodo, sono state aggiunte le parole "solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lettere a), b) e b-bis)" (lettera b), n. 1); o alla lettera a), numero 2, sono state soppresse le parole "o dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta" (lettera b, n. 2); o la lettera b), è stata riformulata nel senso che la deduzione è riconosciuta "nella misura dell'80 per cento relativamente alle autovetture ed autocaravan, di cui alle predette lettere dell'articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)". Inoltre, nella stessa lettera b), la percentuale di deducibilità dei veicoli per gli esercenti arti e professioni è passata dal 50 per cento al 25 per cento (lettera b), n. 3); o dopo la lettera b) è stata inserita una nuova lettera b-bis che prevede che "per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro" (lettera b), n. 4).

Pertanto, le modifiche introdotte dal decreto nel settore in commento, producono effetti ai fini sia del reddito di lavoro dipendente che di quello d'impresa e di lavoro autonomo.

cento (lettera b), n. 3); o dopo la lettera b) è stata inserita una nuova lettera b-bis che prevede che "per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro" (lettera b), n. 4).

Pertanto, le modifiche introdotte dal decreto nel settore in commento, producono effetti ai fini sia del reddito di lavoro dipendente che di quello d'impresa e di lavoro autonomo.

1992, ai ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio in modo diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1)". Inoltre, nella stessa lettera b), la percentuale di deducibilità dei veicoli per gli esercenti arti e professioni è passata dal 50 per cento al 25 per cento (lettera b), n. 3); o dopo la lettera b) è stata inserita una nuova lettera b-bis che prevede che "per i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti è deducibile l'importo costituente reddito di lavoro" (lettera b), n. 4).

Pertanto, le modifiche introdotte dal decreto nel settore in commento, producono effetti ai fini sia del reddito di lavoro dipendente che di quello d'impresa e di lavoro autonomo.